

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La sottoscritta avvocata Raffaella de Camelis , nella qualità di difensore della CISL Funzione Pubblica Roma Capitale e Rieti e del signor Marco Orteni nel giudizio nrg. 09876/2022 pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sui siti web della Fondazione Policlinico Tor Vergata resistente, in ottemperanza all'Ordinanza n. 06239/2022 pronunciata dal Presidente della Sezione Terza Quater del TAR Lazio di Roma.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale:

TAR Lazio di Roma giudizio nrg. 09876/2022

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- CISL Funzione Pubblica Roma Capitale e Rieti (ricorrente)
- signor Marco Orteni (ricorrente)
- Fondazione Policlinico Tor Vergata (resistente)

3. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alle selezioni interne, per titoli e colloquio, oggetto della Deliberazione n. 723 dell'11.07.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata finalizzate alla progressione verticale nella categoria/fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza,

4. La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con all'Ordinanza n. 06239/2022 pronunciata dal Presidente della Sezione Terza Quater del TAR Lazio di Roma

STUDIO LEGALE DE CAMELIS
avv. Raffaella de Camelis
00196 ROMA – via D. A. Azuni n.9
Tel. 06.3200093 – fax. 06.3202891
r.decamelis@studiolegaledecamelis.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

per

la **CISL Funzione Pubblica ROMA CAPITALE E RIETI** con sede in Roma, Via Ferruccio. 9, cod. fisc. 97179040585, PEC cislfpromacapitalerieti@pec.it, in persona del suo Segretario Generale p.t. [REDACTED]

[REDACTED]
il signor **ORTENZI MARCO**, [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentati e difesi, come da procure in calce al presente atto, dall'avv. Raffaella de Camelis (cod. fisc. DCMRFL63S60H501V e pec raffaelladecamelis@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via D.A. Azuni, 9 fax 063202891 **-Ricorrenti**


contro
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, in persona del legale rappresentante p.t., cod.fisc. 97503840585, pec protocollo@ptvonline.postecert.it, con sede in Roma viale Oxford, 81 **-Resistente**

nonchè nei confronti, **nella qualità di controinteressato**,

del signor **FONTANA FABIO** del personale del ruolo sanitario inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata, [REDACTED]

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0024192/2022 con data: 19/10/2022 14:41:58

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0013238/2023 con data: 16/06/2023 16:40:11



*per l'annullamento in parte qua
previa concessione di idonea misura cautelare*

- della Deliberazione n. 723 dell'11.07.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto " Indizione di selezioni interne, per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza, del personale a tempo indeterminato del Comparto inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata e della Fondazione Policlinico Tor Vergata o dipendente dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e strutturato ai sensi del DPR 761/79 e s.m.i." e dei n. 3 allegati A), B) e C) aventi ad oggetto

ALLEGATO A) : " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 13 unità di personale del ruolo sanitario del comparto (profili COD. A)":

ALLEGATO B): " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 4 unità di personale del ruolo tecnico del comparto (profili COD. B)";

ALLEGATO C) "Avviso di selezione interna per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 25 unità di personale del ruolo amministrativo del comparto (profilo COD. C)

- **e di ogni altro presupposto**, ivi compresa la Deliberazione n. 481 del 09.05.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale del personale del comparto", **connesso e consequenziale anche non cognito**.

Al fine di inquadrare il contesto nel quale collocare i provvedimenti amministrativi impugnati, giova, in primo luogo, premettere quali sono le modalità di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e degli Enti del SSR. Com'è noto il fabbisogno sanitario nazionale standard è finanziato ex D. Lgs. 56/2000 con entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e con entrate derivanti dalla riscossione delle tasse regionali ¹. Poiché i valori di gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF costituiscono valori stimati, qualora i gettiti effettivi risultino inferiori, il differenziale è assicurato da un fondo di garanzia (ex art. 13 del D.lgs. 56/2000). Lo Stato concorre al finanziamento della spesa sanitaria (i capitoli interessati del Bilancio dello Stato al finanziamento del SSN sono il capitolo 2700 , capitolo 2701; capitolo 2862); il Ministero della Salute propone i cd. "riparti" per ogni Regione; viene raggiunta un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; dopodiché i cd. riparti sono recepiti con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE². Ciascuna Regione con successive Delibere, provvede

¹ IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Gli introiti relativi alla riscossione delle due imposte sono erogati alle regioni ogni mese integralmente (decreto legge 112/2008, articolo 77-quater¹).

² Per esempio, per quanto riguarda l'anno 2021, il fabbisogno sanitario nazionale è stato determinato dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 403, Legge 178/2020) in € 121 miliardi di euro; fabbisogno che, in virtù dell'emergenza COVID, è stato incrementato con un ulteriore miliardo, per un totale complessivo di 122 miliardi di euro. E il riparto relativo al fabbisogno così determinato è avvenuto nella Conferenza Stato Regioni n. 152 del 04.08.2021.

ad assegnare agli Enti del SSR le risorse nazionali incamerate al fine di garantire l'esercizio dell'attività sanitaria ed il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Onde ciascun Ente/ASL del SSR è finanziato da Fondi regionali che vengono destinati sia al pagamento dell'attività assistenziale sanitaria, sia al pagamento del personale dipendente del SSN e SSR.

Giova altresì premettere che, invece, l'ammontare delle risorse economiche necessarie a sostenere il costo delle Università pubbliche italiane è, invece, determinato dal Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora, Ministero dell'università e della ricerca) (cap. 1694) dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993. In tale FFO sono indicati gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie. Una volta determinato a livello statale il FFO, il Ministero svolge una funzione fondamentale per il funzionamento del sistema universitario attribuendo i finanziamenti annuali alle Università statali e alle Università non statali legalmente riconosciute. Alle Università statali è attribuito annualmente il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra cui i costi di personale, e di funzionamento. Per cui il costo del personale universitario viene finanziato con i fondi derivanti dal FFO ed erogati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ciascuna Regione può erogarle attraverso forme di gestione diretta (erogazione del servizio assistenziale da parte di strutture pubbliche) o indiretta (all'esito di procedimenti quali l'accreditamento regionale) o attraverso la sperimentazione gestionale (forma che si colloca a metà strada fra la gestione diretta ed indiretta delle prestazioni sanitarie) che prevede la collaborazione fra la Regione e soggetti terzi, anche attraverso la costituzione di società miste. Il modello di sperimentazione gestionale ha durata quinquennale rinnovabile. Alla scadenza del periodo di sperimentazione o del relativo rinnovo, la Regione potrà decidere la forma di erogazione delle prestazioni sanitarie tornando al modello della gestione diretta o della gestione indiretta.

La possibilità di optare per forme di sperimentazione gestionale è prevista, nel settore sanitario, dall'art. 9 bis del d. lgs. 502/92, introdotto dall'art. 11 del D. Lgvo. 517/93, successivamente sostituito dall'art. 11 del d. lgs. 229/99.

La Fondazione Policlinico Tor Vergata è la forma di sperimentazione gestionale adottata dalla Regione Lazio per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ex. art. 9 bis del D.lgs 502/1992.

Presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata, infatti, coesistono due diversi Enti entrambi dotati di una propria dotazione organica: : Azienda Ospedaliero Universitaria (d'ora in poi AOU Tor Vergata) istituita con Decreto Rettorale del 15 ottobre 1998, n. 2297, adottato in applicazione dell'articolo 4, comma 5 del D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992, dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile ex art. 4, comma 5, del D.lgs 502 del 30 dicembre 1992; Fondazione Policlinico Tor Vergata (d'ora in poi Fondazione PTV) costituita con atto notaio Colizzi in Roma (rep. 3236, racc. 9433), iscritta al n. 189 del Registro regionale delle persone giuridiche con determinazione dirigenziale n. 1856 del 29 maggio 2008, al 50% dalla Regione Lazio e al 50% dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Con Protocollo d'Intesa del 30 marzo 2005, la Fondazione PTV e l'Università Tor Vergata che convenuto di avviare "una sperimentazione regionale, consistente nella costituzione di una Fondazione - denominata Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - finalizzata alla realizzazione di un modello di assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende Ospedaliere Universitarie innovativo, atto a configurare (...) una valida soluzione per garantire l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e ricerca".

La Fondazione PTV è diventata operativa dal 1° luglio 2008 ed è subentrata all'AOU Tor Vergata in tutti i rapporti giuridici preesistenti ad esclusione di quelli relativi al personale già dipendente a tempo indeterminato della AOU Tor Vergata medesima e del personale universitario strutturato ex DPR 761/79.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2008, presso il Policlinico Tor Vergata presta servizio:

- personale dipendente della Fondazione PTV, assunto dopo il 1 luglio 2008 il cui rapporto di lavoro è disciplinato ex articolo 6 del CCNLQ del 3 agosto 2021 dal CCNL comparto Sanità Pubblica con retribuzioni e salario accessorio erogato con risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio;

- personale dipendente AOU Azienda Ospedaliera Tor Vergata, assunto prima del 1 luglio 2008, il cui rapporto di lavoro è disciplinato ex articolo 5 del CCNLQ del 3 agosto 2021 dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca cui si applica il relativo CCNL con retribuzioni e salario accessorio e le retribuzioni erogato con risorse messe a disposizione dall'Università medesima³.

³ Si veda Sentenza del Tribunale lavoro di Roma n. 16655 del 31.05.2006 secondo cui "l'Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata è pienamente ascrivibile alla tipologia delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs.517/1999, le quali rientrano, in virtù del disposto dell'art. 13 del C.C.N.Q. del 18.12.2002, nel comparto del personale dell'Università per cui alla stessa non si applica dunque il C.C.N.L. del comparto Sanità".

- personale dell'Università degli Studi Tor Vergata strutturato presso il Policlinico ai sensi dell'art. 31 del DPR 761/79 secondo cui *“Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”* . Trattasi di personale universitario (professori, docenti ecc.) strutturato presso la Fondazione PTV per lo svolgimento di attività di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato ex articolo 5 del CCNLQ del 3 agosto 2021 dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca a cui si applica il relativo CCNL con retribuzioni e salario accessorio e le retribuzioni erogato con risorse messe a disposizione dall'Università medesima.

Quanto sopra trova conferma sia a pag. 55 dell'Atto Aziendale della Fondazione PTV, sia nella Deliberazione n. 10/2008 del CdA della Fondazione PTV ove è stato previsto:

“l'art. 4, comma 2 delle premesse allo Statuto stabilisce che restano in capo all'AOU fino al termine della sperimentazione i rapporti di impiego a tempo indeterminato del personale dipendente dell'Azienda e quelli che per loro natura possono essere intrattenuti soltanto con la stessa, tra i quali si ritiene di poter considerare gli altri rapporti direttamente intrattenuti dall'AOU per l'acquisizione di collaborazioni necessarie allo sviluppo delle attività aventi carattere di continuità.

Per quanto attiene i destinatari della norma, appare coerente riconoscere la riferibilità della stessa, oltre che al personale che alla data del 1 luglio 2008 ha attivo un rapporto di dipendenza con l'AOU, anche quello che sarà successivamente assunto in esito a procedura già deliberate dalla medesima alla data suindicata, nonché il personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa fino alla scadenza dei relativi contratti e il personale per il quale è in corso la riconduzione del contratto di prestazione d'opera in regime libero professionale allo schema tipo dell'ACN della medesima disciplina specialistica ambulatoriale interna.

Viceversa, per il personale docente e ricercatore universitario che svolge funzioni assistenziali presso il Policlinico in forza della normativa prevista dal D.lgs 517/1999, in considerazione del fatto che il rapporto giuridico di detto personale è attivo in capo alla Università e che, pertanto, lo stesso personale opera all'interno del Policlinico in ragione del rapporto convenzionale fra Policlinico ed Ateneo, si ravvisa la riconducibilità di tale rapporto convenzionale alla piena competenza della Fondazione.

Per quanto attiene alla portata di detta norma, atteso che durante il periodo della sperimentazione la Fondazione si avvale del personale dell'AOU come sopra individuato, si ritiene che la norma stessa sia correttamente interpretabile nel senso di rimanere mantenute in capo all'AOU le competenze direttamente riconducibili al rapporto giuridico di lavoro, mentre sono invece riconducibili alla Fondazione tutte quelle riferibili alla gestione di detto personale”.

Nel corso degli anni, complice la crisi economica globale ed il piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria cui è stata soggetta la Regione Lazio, la gestione della Fondazione Policlinico Tor Vergata ha accumulato una significativa mole di debito, soprattutto nei confronti dell'Università degli Studi Tor Vergata, toccando punte tra i 70 milioni ed i 25 milioni di euro.

Per tale ragione, nel 2017 la Regione Lazio e l'Università degli Studi Tor Vergata hanno stipulato un nuovo protocollo d'intesa (volto a superare quello sottoscritto il 30 marzo 2005) in data 27 novembre 2017 (pubblicato sul BUR Lazio n. 99 del 12 dicembre 2017) nel quale, all'articolo 25, è stata programmata la costituzione di un nuovo soggetto giuridico “Fondazione Policlinico Tor Vergata” con successivo accorpamento anche della AOU Tor Vergata e subentro nei relativi rapporti giuridici con i rispettivi dipendenti, **ma tale protocollo non è stato mai attuato.**

Anzi, con la Legge Regionale Lazio n. 1/2020 del 27.02.2020, all'articolo 22, commi 117-122 ⁴, è cambiata completamente prospettiva, ed è stata prevista la trasformazione della

⁴ “Al fine di ricondurre la Fondazione “Policlinico Tor Vergata” al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor Vergata”, con sede in Roma. L'Azienda “Policlinico Tor Vergata”, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda

Fondazione PTV, in Azienda Ospedaliera Universitaria con successivo accorpamento anche della AUO Tor Vergata e subentro nei relativi rapporti giuridici, con la finalità di portare all'estinzione l'attuale Fondazione PTV e contestualmente ricondurre tutti rapporti di lavoro del personale dipendente della Fondazione PTV, della AOU Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi Tor Vergata ad una sola disciplina giuridica nella costituenda "Azienda universitario ospedaliera Policlinico Tor Vergata".

autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consultari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del d.lgs. 517/1999, il nuovo Protocollo d'Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata". Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120 bis e di cui all'articolo 25, comma 4 novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modifiche, finalizzate all'estinzione dei rapporti attivi e passivi tra la Fondazione e l'Università superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 517/1999, attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2021. La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Tor Vergata", previa sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 119, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 517/1999", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l'anno 2021, è derivante dal versamento all'entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima annualità, all'interno della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al d.lgs. 517/1999. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l'articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6 e l'articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12.

La costituzione della nuova "Azienda universitario ospedaliera Policlinico Tor Vergata" è subordinata all'adozione di tutti gli atti necessari per l'estinzione/scioglimento dell'attuale Fondazione PTV e alla creazione della nuova Azienda universitario ospedaliera che ancora non sono stati adottati.

Il 31 maggio 2022 è stato sottoscritto solo il nuovo Protocollo d'Intesa fra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la Regione Lazio (che ricalca il precedente del 27.11.2017), ⁵ ma allo stato attuale non risultano formali aggiornamenti in merito alla

⁵ Ove è stato convenuto: "all'articolo 1 che "l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la Regione Lazio, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi: (...) inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza, sulla base dei presupposti di seguito indicati: (...) rispetto dello stato giuridico ed economico del personale nei rispettivi ordinamenti"
all'articolo 4 che "per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, la programmazione nonché i modelli organizzativi devono garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie della AOU e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, nel rispetto delle rispettive autonomie istituzionali"
all'articolo 15, comma 11 che "l'Atto aziendale disciplina nell'ambito di appositi indirizzi e intese di livello regionale, le modalità di partecipazione congiunta delle organizzazioni sindacali al tavolo di relazioni sindacali con la AOU"
all'articolo 24 che "I professori e i ricercatori universitari, nonché le figure equiparate di cui all'art. 16 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, che svolgono attività assistenziale presso la AOU e le strutture di cui all'Allegato A, sono individuato, con apposito provvedimento (...) dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore (...) Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con la AOU, con le strutture di cui all'Allegato A e a quello con i rispettivi Direttori Generali, le norme stabilite per il personale dirigente del SSN, nei limiti e agli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999"
all'articolo 26 che "(...) la dotazione organica della AOU sarà definita tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 3 del DPCM 24 maggio 2001, secondo gli indirizzi e i criteri emanati dalla Regione in attuazione di quanto previsto dallo stesso Piano di Rientro e dai relativi Programmi Operativi, anche alla luce della complessiva ridefinizione degli assetti organizzativi oggetto dell'Atto aziendale. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto delle prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti e Accordi Nazionali applicabili, adotta la proposta di fabbisogni triennale di personale e la sottopone alla formale approvazione della Regione. Analoga procedura è adottata per le modifiche del piano dei fabbisogni. Per l'assunzione di nuovo personale trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia (...)"
all'articolo 29 che "La AOU, a far tempo dalla relativa attivazione, subentra ad ogni effetto sostanziale e processuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo alla Fondazione e all'Azienda, ivi inclusi i rapporti relativi al personale secondo quanto stabilito dal presente protocollo e, in particolare, dal precedente art. 25, fermi restando gli adeguamenti previsti (...) in via transitoria, e, pertanto, esclusivamente sino all'attivazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata", la Fondazione e l'Azienda nonché la prosecuzione delle attività continuano ad essere regolate dalle vigenti disposizioni statutarie, organizzative regolamentari ed amministrative"

costituzione della nuova Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Tor Vergata e cioè né l'Università, né la AOU Policlinico Tor Vergata, né la Fondazione PTV hanno adottato gli atti necessari (delibera di scioglimento/estinzione Fondazione; atto di costituzione e Statuto) alla costituzione della medesima sicché, sia sotto il profilo dei rapporti di lavoro dipendenti, sia sotto l'aspetto prettamente patrimoniale e finanziario, persiste la coesistenza presso il Policlinico Tor Vergata delle tre tipologie di personale sopra indicate.

La coesistenza delle tre tipologie di personale dipendente presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata, si riflette su tutti gli aspetti giuridici ed economici relativi alla gestione del personale e, *in primis*, sulle modalità con le quali la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata provvede al pagamento delle retribuzioni e del salario accessorio del personale dipendente della AOU Tor Vergata, di quello dipendente della Fondazione PTV e del personale universitario strutturato presso il Policlinico ex DPR 761/79.

Infatti, come sopra dedotto, la Fondazione PTV si avvale delle risorse messe a disposizione sia dall'Università di Roma Tor Vergata, sia dalla Regione Lazio.

Per cui i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio sono vincolati al pagamento, tra l'altro, del costo del personale dipendente presso il Policlinico PTV afferente al comparto SSR (c. quindi, dipendente dell'Ente Fondazione PTV assunto dopo il 1 luglio 2008), mentre i fondi dell'Università di Roma Tor Vergata sono vincolati al pagamento del costo del personale universitario, docente e non docente, della AOU Azienda Ospedaliera Tor Vergata e che svolge funzioni assistenziali presso il Policlinico ex DPR 761/79.

Ciò trova conferma nell' articolo 19 del Protocollo d'Intesa del 31.05.2022 sottoscritto tra Università Tor Vergata e Regione Lazio laddove è previsto che :

“Le risorse messe a disposizione dalla Regione comprendono:

a) *Corrispettivo delle prestazioni prodotte, secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi ottimali di attività derogabili;*

- b) *Finanziamento delle funzioni remunerate a costo standard ex art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992;*
 - c) *Ulteriori finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale e gli HUB ovvero altre attività assegnate dalla Regione;*
 - d) *Finanziamenti ulteriori per l'attuazione dei programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università;*
 - e) *Assunzione dei disavanzi programmati (...)*
- "l'Università partecipa al finanziamento della AOU mediante:*
- a) *apporto di beni immobili su cui insiste la struttura del Policlinico Tor Vergata (...)*
 - b) *l'apporto di personale docente e non docente, secondo le modalità definite nel presente protocollo. Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali della AOU (...) devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'Università ed evidenziati nell'atto di bilancio (...). il personale universitario strutturato rimane in carico all'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza e costituisce parte del contributo dell'Università alla gestione della AOU"*

E trova conferma anche nella nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2020 del Policlinico Tor Vergata ove, a pagina 20, sotto la rubrica "Dati relativi al personale", vengono riportati i costi relativi al personale dipendente, mentre non viene riportato alcun costo relativo al personale universitario, proprio perché tale costo grava sui bilanci dell'Università Tor Vergata.

E trova conferma altresì nelle Delibere di liquidazione della produttività prot. n. 468 dell'8.06.2021 della Fondazione PTV e prot. n. 74 dell'AOU Tor Vergata con le quali è stata erogata rispettivamente in favore del personale afferente al comparto Istruzione e Ricerca e al comparto Sanitario la produttività relativa all'anno 2020, da cui si evince inequivocabilmente la coesistenza di due fondi contrattuali; uno, destinato al personale del comparto Istruzione e Ricerca e l'altro, destinato al personale del comparto Sanità Pubblica.

Si ricava, dunque, che il sistema autorizzativo della Regione Lazio consente alla Fondazione Policlinico Tor Vergata, attuale Amministrazione resistente, di beneficiare di un budget complessivo da dedicare al costo del personale afferente al comparto Sanità

pubblica. Mentre diversi sono i fondi di provenienza dall'Università Tor Vergata per il costo del personale afferente al comparto dell'Istruzione e Ricerca.

Onde non è consentito utilizzare i fondi destinati al personale del comparto sanità pubblica per il pagamento dei costi del personale del comparto dell'Istruzione e Ricerca .

Si precisa, inoltre, che il CCNLQ del 3 agosto 2021 ha definito i vari comparti della contrattazione collettiva nazionale prevedendo: all'articolo 2, rubricato "Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva" che *"I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto delle Funzioni centrali; B) Comparto delle Funzioni locali; C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca; D) Comparto della Sanità."*

E che, sempre il CCNLQ del 3 agosto 2021 prevede all'articolo 5 rubricato "Comparto dell'Istruzione e della Ricerca" che *"Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da (...) III.: - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (...).*

Mentre, l'articolo 6, rubricato "Comparto della Sanità" prevede che *"Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da: - Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; - Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;"*

E per questo la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione Policlinico Tor Vergata è sempre stata soggetta a due diversi comparti di contrattazione (comparto Sanità Pubblica e comparto dell'Istruzione e della Ricerca) e l'afferenza del personale dipendente ad un comparto di contrattazione collettiva piuttosto che ad un altro

non ha rilievo meramente teorico, atteso che, per ciascun ambito di contrattazione, vige un diverso CCNL e sono istituite differenti rappresentanze di lavoratori, oltre che differenti delegazioni trattanti e diversi fondi per il pagamento dello stipendio tabellare e il salario accessorio.

Tanto è vero che presso il Policlinico Tor Vergata sono state istituite due differenti RSU e cioè la RSU della Fondazione (eletta dal personale dipendente del Policlinico PTV afferente al CCNL Comparto Sanità Pubblica) e la RSU della AOU Azienda Ospedaliero Universitaria Tor Vergata (eletta dal personale dipendente del Policlinico PTV afferente al CCNL Istruzione e Ricerca) e mentre la RSU della Fondazione rappresenta i lavoratori del comparto Sanità Pubblica, la RSU della AOU Azienda Ospedaliero Universitaria Tor Vergata rappresenta i lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca.

E non potrebbe essere altrimenti, afferendo detti lavoratori ad ambiti di contrattazione collettiva distinti e separati e godendo di Fondi autonomi e separati, così come espressamente riconosciuto dall'articolo 2 del CCNLQ del 3 agosto 2021.

Senonchè, inspiegabilmente, il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata, ultimamente, irrispettando ha provveduto alla convocazione delle OOSS dei due comparti non in tavoli separati, ma in tavoli unitari.

Le OO.SS. del comparto sanità pubblica, tra cui l'odierna ricorrente, si sono sempre opposte a tale impropria modalità di convocazione, ma il Direttore Generale le ha completamente ignorate, per cui le medesime si sono rifiutate di partecipare a convocazioni unitarie.

Il 9 maggio 2022 il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, nonostante l'assenza delle OOSS maggiormente rappresentative del comparto sanità pubblica (CISL FP, CGIL FP, UIL FP, NURSING UP) ha adottato la deliberazione n. 481 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto " Approvazione del Regolamento per le progressioni verticali "; regolamento unitario per tutto il personale dipendente della Fondazione PTV e, quindi, valevole sia per

il personale afferente il comparto di contrattazione di cui al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca , sia al CCNL comparto Sanità Pubblica.

E nella deliberazione n. 481 del 9 maggio 2022, si afferma, contrariamente al vero, che si è " tenuto conto di quanto emerso negli incontri sindacali con le OOSS della Fondazione PTV ", mentre invece con le OOSS del comparto sanità e, quindi, anche con l'odierna ricorrente, non ci sono mai stati incontri sul tema.

Con nota prot. n. 2314/2022 del 9 giugno 2022 le OO.SS. del comparto Sanità Pubblica, hanno chiesto, ai sensi della L. 241/90, al Direttore Generale " *a tutela delle prerogative sindacali, degli iscritti dipendenti del comparto SSR, dell'equilibrio economico finanziario dell'AOU e dei relativi Fondi, documentata informativa in merito alle risorse impiegate per il pagamento della retribuzione lorda (tabellare); indennità integrativa speciale; classi e scatti; assegno aggiuntivo di tempo pieno (quando dovuto) del personale afferente al comparto Università*" dando atto che " *Spiace constare il persistere di mancanza di trasparenza* mentre è necessario procedere ad una valutazione approfondita, sempre negata, del potenziale impatto di eventuali future progressioni verticali sia del personale afferente al comparto SSR, sia a quello dell'Università. Si ribadisce, inoltre, che l'imposizione di regolamenti predisposti unilateralmente aventi carattere generale rifiutando di convocare le OOSS dei due diversi comparti in tavoli separati viste le specifiche prerogative da esercitare, senza discuterne rilievi e problematiche afferenti i due comparti e senza condivisione e/o approvazione delle delegazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto del SSR al fine di pervenire ad un assetto della materia condiviso, è contraria alle procedure previste dalla contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali, nonchè alla correttezza e buona fede con evidente lesione dell'immagine, del prestigio e della credibilità delle scriventi. Ciò premesso, si invita a fornire le documentate informazioni sopra richieste entro e non oltre 7 giorni dal

ricevimento della presente, che vale ad ogni effetto di legge e quale atto di costituzione in mora, con espressa riserva di ogni ulteriore ragione e azione".

Senonchè, non solo la Fondazione PTV, odierna resistente, non ha fornito le documentate informazioni richieste dalle OO.SS. del comparto Sanità Pubblica a tutela degli iscritti, ma, con la delibera impugnata n. 723 dell'11.07.2022 avente ad oggetto *"Indizione selezioni interne, per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza, del personale a tempo indeterminato del Comparto inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata e della Fondazione Policlinico Tor Vergata o dipendente dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e strutturato ai sensi del DPR 761/79 e s.m.i. presso lo stesso Policlinico"* ha bandito, ai sensi dell'articolo 22, comma 15 del D.lgs 75/2017 (cd. Legge Madia) e dell'articolo 52 del D.Lvo 165/2001 e succ.mod., procedure interne di progressione verticale aperte a TUTTO il personale "in servizio" a tempo indeterminato del comparto del Policlinico PTV (sia inquadrato nei ruoli della Fondazione Policlinico Tor Vergata, sia inquadrato nei ruoli della AOU Tor Vergata, sia universitario strutturato presso il Policlinico ex DPR 761/79) per la copertura di n. 42 posti complessivi.

Nell'immediato le OOSS del comparto sanitario hanno chiesto l'annullamento in via di autotutela *in parte qua* della citata delibera in quanto illegittima, preavvisando che, in difetto, sarebbero state costrette a rivolgersi in sede giudiziaria (si veda nota prot. n.266/2022 del 12 luglio 2022) chiedendo di avere accesso, ex L. 241/90, in vista del promuovendo giudizio tra l'altro, alla "Pianta organica del personale in forza presso il Policlinico Tor Vergata comprensivo sia del personale della Fondazione, sia di quello AOU, che di quello universitario strutturato presso il citato Policlinico ex DPR 761/79 con indicazione delle rispettive anzianità di servizio", mentre il PTV con nota del 28 luglio 2022 ha allegato una dotazione organica non conforme alla richiesta in quanto mancante

delle seguenti indicazioni: a) Personale dipendente della AOU Tor Vergata con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio; b) Personale dipendente della Fondazione PTV con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio; c) Personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio.

Le OOSS del comparto sanità hanno sollecitato in pari data (28.07.2022) l'invio del predetto documento mancante, ma la richiesta è rimasta priva di riscontro.

Nel contempo, il ricorrente signor Marco Ortenzi, inquadrato in categoria D, del personale del ruolo sanitario del comparto Sanità pubblica e dipendente della Fondazione Policlinico Tor Vergata ha presentato domanda per la partecipazione alla progressione verticale di cui al Bando Allegato A) della deliberazione DG n. 723 dell'11 luglio 2022, con riserva di ogni ragione e azione in merito ai provvedimenti impugnati con il presente ricorso.

~~*~*~*~*~*

SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ODIERNA O.S. RICORRENTE

La CISL FP Roma Capitale e Rieti è organismo locale operante su Roma e fa parte delle associazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL del comparto sanità pubblica, così come si evince dal suo Statuto che si allega.

Tra i suoi scopi istituzionali vi è quello di valorizzare le professionalità di tutti i lavoratori operanti nella sanità pubblica e privata, di rappresentare i lavoratori e di intervenire per fare cessare violazioni affinché non venga pregiudicata la loro professionalità.

La CISL FP Roma Capitale e Rieti, inoltre, non ha condiviso, nè firmato la citata Delibera n. 481 del 09.05.2022.

La OS ricorrente intende fare valere la lesione di un interesse sostanziale diffuso e omogeneo comune all'intera categoria dei dipendenti del comparto Sanità pubblica

operanti presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata affinché, mediante le progressioni verticali per cui è causa, non venga pregiudicata la loro professionalità e, quindi, la possibilità di carriera.

Si veda **ex multis** *“le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi riferibili alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee .Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria.”* (Cons. Stato, Ad pl., 27 febbraio 2019 n. 4).

Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva dell'odierna CISL FP ricorrente.

L'interesse fatto valere dalla CISL FP coincide con quello concreto, personale ed attuale, fatto valere dal signor Marco Orteni che ha presentato domanda per partecipare alla progressione verticale per cui è causa e che è dipendente di ruolo della Fondazione Policlinico Tor Vergata ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato, ex articolo 6 del CCNLQ del 3 agosto 2021, dal comparto Sanità pubblica .

SULLA AMMISSIBILITA' E PROCEDIBILITA' DEL PRESENTE RICORSO

La CISL FP odierna ricorrente ha chiesto di avere accesso, ex L. 241/90, in vista del promuovendo giudizio, alla Pianta organica del personale in forza presso il Policlinico Tor Vergata comprensivo del Personale dipendente della AOU Tor Vergata e del Personale

dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979.

Ciò anche al fine della notifica nominativa del presente ricorso, in qualità di controinteressati, al personale del ruolo sanitario, del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo a tempo indeterminato del comparto inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata o dipendente dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e strutturato ai sensi del DPR 761/79 e s.m.i. presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata appartenente alle categorie immediatamente inferiori a quelle correlate al profilo oggetto di selezione e, quindi, rispettivamente IX Fascia AOU (personale ruolo sanitario), VII e VI Fascia (personale del ruolo tecnico) e IX, VII, VII e VI Fascia (personale del ruolo amministrativo).

La Fondazione Policlinico Tor Vergata non ha ottemperato alla richiesta di accesso, non ha fornito il nominativo dei controinteressati e, tantomeno, il loro indirizzo.

Pertanto, poichè nè la CISL FP, nè il signor Marco Ortenzi sono a conoscenza del nominativo e dei relativi indirizzi, di tutti i controinteressati perchè non sono individuati negli atti impugnati e perchè il loro nominativo non è stato nemmeno fornito dall'Amministrazione resistente nonostante l'esplicita richiesta, notificano l'odierno ricorso solo ad un controinteressato.

Ciò è sufficiente ai fini della ammissibilità e procedibilità del ricorso ex art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n 1034, dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. 104 del 2010 e della validità del principio del contraddittorio.

Se ritenuto necessario, i ricorrenti provvederanno, su autorizzazione di codesto Ecc.mo TAR, alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.R.I. con esonero dall'indicazione nominativa dei controinteressati o con altre modalità stabilite dall'Ill.mo Collegio, all'esito delle difese che vorrà presentare l'Amministrazione resistente.

*O*O*O*O*

Tutto ciò premesso, poiché gli atti in epigrafe indicati sono illegittimi ed inutili sono stati i tentativi di risolvere stragiudizialmente la presente controversia, la CISL Funzione Pubblica ROMA CAPITALE E RIETI e il signor Marco Ortenzi sono costretti a rivolgersi a codesto Ill.mo TAR al fine di ottenere l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare, con espressa riserva di motivi aggiunti, per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO 22, COMMA 15 DEL D.LGS 75/2017- ARTICOLO 52 DEL D.LVO 165/2001 E SUCC.MOD. - CARENZA DI POTERE IN PARTE QUA - VIOLAZIONE ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE IN PARTE QUA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART 3 LEGGE 241/90
ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRAREITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA INSUFFICIENZA O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, ASSENZA DI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA DEL'AZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE PTV DEL COMPARTO SANITA' PUBBLICA RISPETTO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA AOU TOR VERGATA E DEL PERSONALE STRUTTURATO DPR 761/79.

La deliberazione DG n. 723 dell'11.07.2022 richiama "la vigente disciplina sulle progressioni di carriera e specificamente l'art. 22, comma 15 del D.Lvo n. 75/2017", nonché "l'articolo 52 del D.Lvo 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma1, del D.L. n. 80/2021, convertito con legge 113 del 6 agosto 2021".

L'articolo 22, comma 15, del D.lgs. 25.05.2017 n. 75 (introdotto dalla c.d. Riforma Madia), prevede : *“per il triennio 2020-2022, le pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni Amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'art. 52 del D.Lgs.165/2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.*

La norma contenuta nel d.lgs. 75/2017 si è da sempre caratterizzata per la sua specialità ed autonomia rispetto alla disciplina del d.lgs. 165/2001, col preciso scopo di rilanciare le progressioni verticali, rimaste congelate per anni, schiacciate, da un lato, dalla privazione di effetti economici alle progressioni disposto dall'articolo 9, commi 2 e 21, del d.l. 78/2010, dall'altro dai vincoli assunzionali⁶.

La Fondazione PTV nel rimettere alla Regione Lazio, con nota prot. n. 25390 del 26.11.2019, la delibera DG 481 del 9 maggio 2022 ("Regolamento per la disciplina delle

⁶ l'art. 22 «Disposizioni di coordinamento e transitorie», al comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia) prevede per un periodo limitato (il triennio 2018 – 2020), progressioni verticali riservate interamente al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni.

procedure selettive per le progressioni verticali del personale del comparto") - atto presupposto ed espressamente richiamato nella successiva deliberazione DG n. 723 dell'11.07.2022 - afferma espressamente che "la scrivente amministrazione ha predisposto un regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs n. 75/2017".

Certo è che la progressione verticale consiste nel passaggio alla categoria immediatamente superiore, riservato ai dipendenti dell'amministrazione e si attua, anche in applicazione dell'art. 52 del D.Lvo 165/2001 e succ.mod., solo su posti vacanti nella dotazione organica dell'Amministrazione medesima.

E, quindi, trattasi di procedura interna avente effetto di novazione oggettiva del rapporto di servizio già in essere con l'Amministrazione di appartenenza e "*riservata al suo personale di ruolo*".

Come sopra dedotto, presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata coesistono due diversi Enti: l'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU Azienda Ospedaliera Universitaria Tor Vergata) e la Fondazione Tor Vergata; entrambi dotati di una propria dotazione organica con relativa disciplina dei rapporti di lavoro.

La Fondazione PTV è divenuta operativa a far data dal 1 luglio 2008 ed è subentrata all'AOU Tor Vergata in tutti i rapporti giuridici, tranne quelli relativi al personale dipendente al 30.06.2008 che sono rimasti in capo alla AOU medesima.

Onde il personale che presta servizio presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata è inquadrato in tre distinte dotazioni organiche :

- 1) Il ruolo del personale dipendente della Fondazione PTV (post 01.07.2008);
- 2) Il ruolo del personale della AOU Tor Vergata al 30.06.2008;
- 3) Il ruolo del personale universitario strutturato presso la Fondazione PTV ai sensi del DPR 761/79 e assunto dall'Università degli Studi Tor Vergata.

Quanto sopra lo conferma la Fondazione medesima a pag. 1 della Delibera n. 723 dell'11.07.2022 ove afferma che sono bandite selezioni interne, per titoli e colloquio "finalizzate alla progressione verticale (...) del personale a tempo indeterminato del comparto inquadrato nei **RUOLI** della AOU Policlinico Tor Vergata E della Fondazione Policlinico Tor Vergata o dipendente dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e strutturato ai sensi del DPR 761/79 e s.m.i presso il Policlinico".

Ed ancora, a pag. 2 della Delibera n. 723 dell'11.07.2022, la Fondazione medesima dà atto che "la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, con decorrenza dal 1° luglio 2008 e per il periodo di sperimentazione gestionale, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, ad eccezione di quelli espressamente esclusi ai sensi dell'art. 4, co. 2 dello Statuto della Fondazione nonché dalla deliberazione n. 14/2008 del CdA della Fondazione stessa, che restano in capo alla AOU e che, pertanto, la Fondazione è titolare dei rapporti giuridici di lavoro derivanti dalle acquisizioni ex novo del personale dal 01.07.2008, al quale, in ottemperanza dell'art. 42, co. 5 della L.R. n. 26/2007, sono applicati gli istituti normativi ed economici del personale dipendente del SSN".

Dunque, il personale universitario strutturato presso il Policlinico ex DPR 761/79 ed il personale inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata non appartiene al "ruolo" della Fondazione PTV, non è stato assunto dalla medesima e quest'ultima ha solo compiti di gestione di detto personale.

Ne consegue che il personale "di ruolo" della Fondazione PTV è esclusivamente quello assunto dalla medesima a decorrere dal 1.07.2008 e solo per tale personale la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha il potere di bandire progressioni verticali in applicazione della normativa dalla medesima richiamata nella Delibera DG n. 723 dell'11.07.2022.

Peraltro la Delibera n. 723 dell'11.07.2022 citata appare palesemente illogica e contraddittoria giacché mentre nelle premesse riconosce che il personale del comparto è

inquadrate in due ruoli distinti (AOU Tor Vergata e Fondazione PTV), poi, provvede a bandire, senza spiegare le ragioni della sua scelta, le progressioni verticali “ai sensi dell’articolo 22, comma 15 del D.lgs 75/2017” e dell’art. 52 del D.Lvo 165/2001 e succ.mod. non esclusivamente al personale “di ruolo” e cioè al solo personale assunto dalla Fondazione PTV dopo il 01.07.2008 afferente al comparto Sanità, ma anche al personale di ruolo della AUO Tor Vergata e al personale e al personale universitario strutturato presso la Fondazione PTV ai sensi del DPR 761/79.

La mancanza della motivazione ovvero l’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l’Amministrazione resistente ad estendere la progressione verticale anche al personale che non appartiene ai suoi ruoli costituisce, per l’appunto, ai sensi dell’art. 3 della citata legge 241/90, un vizio del provvedimento che determina il suo annullamento *in parte qua* per violazione di legge.

Nella specie appare configurabile, in subordine, in parte qua anche il vizio di insufficiente e inadeguata motivazione e, quindi, il vizio di eccesso di potere per carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio di sviamento del potere, disparità di trattamento, e ingiustizia manifesta.

La Fondazione PTV, consapevole dell’afferenza del personale del comparto sanità pubblica e del comparto Istruzione e Ricerca a Enti datori di lavoro distinti (AOU Tor Vergata/ Università degli Studi Tor Vergata/ Fondazione Policlinico Tor Vergata), bandisce ugualmente progressioni interne verticali finalizzate alla indistinta progressione verticale di tutto il personale in servizio dei comparti e degli Enti datori di lavoro unitariamente considerati, mentre, invece, ha il potere di bandire solo progressioni verticali riservate al suo personale di ruolo.

La CISL FP ha chiesto alla Fondazione PTV, ai sensi della L. 241/90, di avere copia della pianta organica del personale in servizio presso il Policlinico Tor Vergata comprensivo sia del personale della Fondazione, sia di quello AOU, che di quello universitario strutturato

presso il citato Policlinico ex DPR 761/79 con relativa indicazione dei nominativi, dell'inquadramento e delle rispettive anzianità di servizio.

Ma l'Amministrazione resistente non ha fornito copia della documentazione richiesta, benchè sollecitata; evidentemente consapevole della sua carenza, in astratto e in concreto, di potere nel bandire in favore del personale dipendente della AOU Policlinico Tor Vergata e strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 le progressioni verticali per cui è causa.

Le progressioni verticali, infatti, sono uno strumento assunzionale alternativo rispetto al concorso pubblico dal momento che, anziché privilegiare l'accesso alle qualifiche superiori da parte di candidati esterni non ancora nei ruoli delle amministrazioni medesime, sono destinate esclusivamente al personale di ruolo già in servizio, che dunque progredisce e acquisisce qualifiche superiori competendo in procedure selettive destinate unicamente agli interni.

In concreto, la Fondazione Policlinico Tor Vergata, con la deliberazione DG n. 723/2022 vuole derogare, in favore del personale dipendente della AOU Tor Vergata e del personale strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979, alla regola generale che "*il concorso pubblico costituisce la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (art. 97)*". E utilizzare per l'assunzione di dipendenti non appartenenti al suo ruolo, selezioni interne che sono da considerare come eccezione al principio dell'ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso.

E, peraltro, nonostante le progressioni verticali siano strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, la Fondazione PTV non provvede nemmeno a motivare la necessità o l'opportunità di tale modo di procedere in favore di personale che non appartiene alla sua dotazione organica, ma che è solo utilizzato per ragioni di servizio.

Certo è che al personale di ruolo della Fondazione PTV si applicano gli istituti normativi ed economici del personale dipendente del comparto SSN; di qui l'interesse della CISL FP e del signor Marco Orteni a denunciare i vizi indicati in epigrafe del presente motivo che, si risolvono, anche in carenza di potere, in astratto e in concreto, dell'Amministrazione resistente a bandire le progressioni verticali per il personale di ruolo della AOU Tor Vergata e per il personale universitario strutturato presso la Fondazione PTV ai sensi del DPR 761/79.

Di qui l'interesse personale, concreto e attuale del signor Marco Orteni e la necessità, a tutela dell'interesse omogeneo del personale del comparto del SSR rappresentato della OS ricorrente, di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui invece consentono anche al personale di ruolo della AOU Tor Vergata e al personale universitario strutturato presso la Fondazione PTV ai sensi del DPR 761/79 che appartiene al comparto Istruzione e Ricerca di partecipare alle progressioni verticali per cui è causa, mentre, invece, avrebbero dovuto essere riservate solo al personale, come il signor Marco Orteni, di ruolo della Fondazione PTV .

II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO 52 DEL D.LGS 165/2001 - ARTICOLO 3 LEGGE 241/90 - ARTICOLO 19 DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 31.05.2022 SOTTOSCRITTO TRA UNIVERSITÀ TOR VERGATA E REGIONE LAZIO.

ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRAREITA', IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA', INGIUSTIZIA, DIFETTO DI PRESUPPOSTI SVIAMENTO DI FUNZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE PTV DEL COMPARTO SANITA' PUBBLICA RISPETTO AL

PERSONALE DI RUOLO DELLA AOU TOR VERGATA E DEL PERSONALE STRUTTURATO DPR 761/79.

L'articolo 52 del D.lgs 165/2001 e succ.mod, sempre richiamato dai provvedimenti impugnati, prevede al comma 1 bis che

“I dipendenti pubblici, (...), sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. (...). Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”

Onde l'Amministrazione può procedere alle progressioni verticali nei limiti delle risorse destinate all'assunzione del personale a tempo indeterminato disponibili all'atto della procedura; vincoli di spesa che comprendono non solo i costi tabellari iniziali, ma anche gli oneri della contrattazione decentrata.

Anche in questo caso rileva la dotazione organica che costituisce, certamente, il tipico strumento di definizione dell'appartenenza di un dipendente ad un certo ente, in quanto essa dotazione costituisce il ruolo, l'elenco dei posti disponibili, sicchè la copertura di tali ruoli implica la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Allo stesso tempo, la dotazione organica formalizza il fabbisogno teorico di personale e di professionalità nell'ambito di un'Amministrazione che bandisce le progressioni verticali, tracciando così limiti quantitativi al numero dei dipendenti con cui condurre rapporti di lavoro, nonché il tetto di spesa di personale massima possibile da sostenere.

La dotazione organica è fondamentale anche per la programmazione dei fabbisogni nella Pubblica Amministrazione, per misurare il contenimento del costo del lavoro pubblico e per collegare direttamente le politiche del personale anche ai vincoli di bilancio.

Ed è avvalendosi delle dotazioni organiche (oltre che della programmazione) che le Amministrazioni possono annualmente rilevare le eccedenze e/o le carenze di personale di categoria e di area, qualifica e profilo professionale.

Al fine di assicurare l'effettiva attuazione delle norme, è previsto il divieto di procedere ad assunzioni del personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, per le amministrazioni inadempienti.

La Fondazione Policlinico Tor Vergata nella delibera DG n. 723 dell'11.07.2022 richiama il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2019-2021 (trasmesso alla Regione Lazio con nota prot.n. 4431 del 2 marzo 2020) nel quale ha indicato il fabbisogno del personale complessivo, senza distinzione fra le varie piante organiche "in funzione della pianificazione dell'evoluzione organizzativa del PTV" e cioè della pianificata costituzione (ex LR n.1/2020 art. 22) della Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico Tor Vergata, ma tale Azienda non è stata ancora costituita in quanto, allo stato, nè la Fondazione PTV, nè l'AOU Policlinico Tor Vergata, nè l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata hanno adottato tutti gli atti previsti dall'art. 29 LR n. 1/2020 per la sua costituzione.

Sul punto, il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2019-2021 trasmesso alla Regione Lazio con nota prot.n. 4431 del 2 marzo 2020 è generico in quanto, permanendo la distinzione organica dei dipendenti dei diversi Enti non ancora accorpati, non indica separatamente le risorse destinate all'assunzione del personale a tempo indeterminato disponibili all'atto della procedura divise per personale dipendente della AOU Tor Vergata con indicazione dei relativi profili e qualifica; per il personale dipendente della Fondazione PTV con indicazione dei relativi profili e qualifica e del personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 con indicazione dei relativi profili e qualifica.

La delibera DG n. 723 dell'11 luglio 2022 poi mentre *"conferma che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio"*, contraddittoriamente, successivamente, dà atto che *" con separato successivo atto deliberativo, da adottarsi per l'eventuale attivazione di rapporti di lavoro derivanti dai passaggi alla categoria immediatamente superiore, all'esito delle procedure selettive qui autorizzate, si provvederà alla corretta quantificazione degli oneri derivanti e all'imputazione degli stessi sui pertinenti conti/sottoconti del bilancio dell'esercizio di competenza"*.

Quindi, sia il Fabbisogno, sia la delibera DG dell'11 luglio 2022 non indicano separatamente le risorse destinate all'assunzione/progressione verticale del Personale dipendente della AOU Tor Vergata e del Personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 .

Non indicando la distinzione delle risorse rispettivamente destinate all'assunzione del personale dipendente della AOU Tor Vergata, del personale dipendente della Fondazione PTV e del personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979, si configura oltre che la violazione della normativa in epigrafe indicata, anche il vizio di omessa motivazione.

La motivazione, infatti, attua il principio della trasparenza e rappresenta un mezzo di conoscenza della dinamica dell'attuazione del potere amministrativo, rendendone conoscibile l'operato.

Non vi è dubbio, che presso la Fondazione PTV le modalità di finanziamento del costo del personale sono distinte e separate per il personale del comparto sanitario (e, quindi della Fondazione PTV) e per il personale del comparto istruzione e ricerca (e, quindi della AOU Tor Vergata e del personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979), e che non vi è e non vi può essere commistione dei Fondi di finanziamento.

Il finanziamento del personale del comparto sanitario è sostenuto principalmente con fondi della Regione Lazio e, il secondo, principalmente con risorse dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e, quindi, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Anche il Policlinico PTV conferma tale distinzione dei fondi contrattuali, tanto che nel provvedere alla liquidazione della produttività nei confronti del personale del comparto, adotta due distinte delibere: una per il personale della Fondazione PTV (si veda prot. n 468 dell'8.06.2021) e, l'altra, per il personale della AOU e strutturato (si veda prot. n 74 dell'08.06.2021).

La circostanza che la Fondazione PTV non indica nè nel Piano Triennale di Fabbisogno del personale, nè nella delibera n. 481 del 9 maggio 2022 ("Approvazione del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale del personale del comparto"), nè nella delibera n. 723 dell'11 luglio 2022 la fonte delle risorse destinate alle assunzioni/progressioni verticali del personale del comparto Istruzione e Ricerca, determina l'illegittimità, *in parte qua*, dei provvedimenti impugnati per i vizi indicati in epigrafe del presente motivo.

La mancanza di trasparenza può essere sintomatica della volontà di distrazione dei fondi regionali destinati all'assunzione del personale di ruolo della Fondazione PTV, per l'assunzione anche per personale AOU Tor Vergata e strutturato ex DPR 761/79.

Il che, certamente, non è possibile, nè consentito; come non è consentito imputare a carico del bilancio regionale costi non dovuti e non preventivati che devono essere sostenuti dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e, quindi, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

In questo contesto, peraltro, si inserisce la richiesta di accesso ex L. 241/90 delle OOSS del comparto sanità pubblica, tra cui l'odierna ricorrente CISL FP, con nota prot. n. 2314/2022 del 9 giugno 2022 al Direttore Generale nella quale " *a tutela delle prerogative sindacali, degli iscritti dipendenti del comparto SSR, dell'equilibrio economico finanziario dell'AOU e dei relativi Fondi*" si è chiesta " *documentata informativa in merito alle risorse impiegate per il pagamento della retribuzione lorda (tabellare); indennità integrativa speciale; classi e scatti; assegno aggiuntivo di tempo pieno (quando dovuto) del personale afferente al comparto Università*" dando atto che " *spiace constare il persistere di mancanza di trasparenza mentre è necessario procedere ad una valutazione approfondita, sempre negata, del potenziale impatto di eventuali future progressioni verticali sia del personale afferente al comparto SSR, sia a quello dell'Università.*"

Richiesta illegittimamente rimasta priva di riscontro da parte della Fondazione PTV e che conferma la mancanza della dovuta trasparenza dell'*agere* della PA resistente.

Non vi è dubbio, inoltre, che l'assunzione del dipendente interno al livello superiore, erode il budget assunzionale di quell'esercizio finanziario. Ciò è pacifico nella giurisprudenza della Corte dei Conti secondo cui "mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l'importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l'integrale importo della retribuzione. Milita a sostegno di tale interpretazione, da un lato, la diversa

composizione (e finalità) dei parametri relativi alla spesa del personale ed ai limiti connessi al budget assunzionale, dall'altro la circostanza che la progressione verticale debba considerarsi equipollente ad un'assunzione tout court. Di conseguenza l'importo da sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all'entità complessiva della retribuzione del dipendente progredito." (*si veda* Corte dei conti Campania, parere 17 dicembre 2018, n. 140/2018/PAR e Corte di Conti Abruzzo deliberazione n. 38/2019/PAR).

Ma vi è di più.

L'articolo 19 del Protocollo d'intesa del 31.05.2022 sottoscritto tra Università Tor Vergata e Regione Lazio precisa a quali finalità devono essere destinate le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio e dall'Università come segue :

"Le risorse messe a disposizione dalla Regione comprendono:

a) Corrispettivo delle prestazioni prodotte, secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi ottimali di attività derogabili;

b) Finanziamento delle funzioni remunerate a costo standard ex art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992;

c) Ulteriori finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale e gli HUB ovvero altre attività assegnate dalla Regione;

d) Finanziamenti ulteriori per l'attuazione dei programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università;

e) Assunzione dei disavanzi programmati (...)

"L'Università partecipa al finanziamento della AOU mediante:

a) apporto di beni immobili su cui insiste la struttura del Policlinico Tor Vergata (...)

b) l'apporto di personale docente e non docente, secondo le modalità definite nel presente protocollo. Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale

universitario inserito nelle attività assistenziali della AOU (...) devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'Università ed evidenziati nell'atto di bilancio (...) il personale universitario strutturato rimane in carico all'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza e costituisce parte del contributo dell'Università alla gestione della AOU".

Pertanto, anche il citato Protocollo conferma che le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio e quelle messe a disposizione dall'Università Tor Vergata e dal Ministero in favore del Policlinico medesimo per il personale in servizio, sono distinte e vincolate al finanziamento di scopi diversi. E conferma che il personale universitario strutturato rimane in carico all'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza e costituisce parte del contributo dell'Università alla gestione della AOU.

Onde le risorse destinate dalla Regione Lazio per il personale del Policlinico dipendente dell'Ente Fondazione PTV ed afferente al SSR, al quale appartiene il ricorrente sig. Marco Orteni non possono essere utilizzate per il finanziamento delle progressioni verticali del personale del comparto istruzione e ricerca.

Non è consentita, allo stato, alcuna unificazione dei fondi contrattuale per cui l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto, con la massima trasparenza, indicare le fonti del finanziamento della progressione verticale per cui è causa.

Di qui l'interesse personale, concreto e attuale del signor Marco Orteni e l'interesse e la necessità, a tutela del personale del comparto del SSR rappresentato dalla odierna OS ricorrente, di ottenere l'annullamento *in parte qua dei* provvedimenti impugnati perchè omettono di indicare le fonti del finanziamento delle progressioni verticali del personale di ruolo della AOU Tor Vergata e del personale universitario strutturato presso la Fondazione PTV ai sensi del DPR 761/79.

Onde, anche sotto questo ulteriore profilo, si configura l'interesse personale, concreto e attuale del signor Marco Orteni e la necessità, a tutela dell'interesse omogeneo del

personale del comparto del SSR rappresentato dalla OS ricorrente, di chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui consentono anche al personale di ruolo della AOU Tor Vergata e al personale universitario strutturato presso la Fondazione PTV ai sensi del DPR 761/79 che appartiene al comparto Istruzione e Ricerca di partecipare alle progressioni verticali.

III – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO 3 LEGGE 241/90 E ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE
ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISCRIMINAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA FONDAZIONE PTV RISPETTO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA AOU TOR VERGATA E DEL PERSONALE STRUTTURATO EX DPR 761/79.

Con la impugnata delibera n. 723 dell'11 luglio 2022 vengono bandite tre distinte progressioni verticali.

In particolare, si fa riferimento a quella di cui ALLEGATO A) : " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 13 unità di personale del ruolo sanitario del comparto (profili COD. A)".

La selezione interna è per la copertura di 13 unità di personale nella categoria "Ds del CCNL Comparto sanità pubblica" o "IX fascia del CCNL Comparto Università Istruzione e Ricerca".

Il Bando prevede tra i requisiti di ammissione (art. 2) "*esperienza quinquennale nel profilo categoria D in aziende/enti del SSN*" e la valutazione, con attribuzione dei relativi punteggi, dei risultati individuali dell'ultimo triennio, prova orale e punteggio titoli (art. 6).

Nel punteggio titoli (40 punti), il “periodo di servizio” è valutato con punteggio massimo di 20 punti; con “valutazione dei servizi resi dai candidati in ragione mensile della frazione di anno, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 ovvero frazioni superiori ai 15 giorni (maggiore o uguale a 16 gg)”.

Il Bando non indica i criteri di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi per anno o frazione di anno e sul punto si configura il vizio di omessa o insufficiente motivazione.

La procedura, come più volte dedotto, è aperta a tutto il personale e, quindi, al personale dipendente della AOU Tor Vergata, al personale dipendente della Fondazione PTV e al personale dipendente dell’Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 .

Certo è che maggiore sarà l’anzianità di servizio, maggiore sarà il punteggio attribuito ai partecipanti.

E i dipendenti della AOU Tor Vergata e il personale strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 hanno sicuramente una maggiore anzianità di servizio rispetto ai dipendenti della Fondazione Policlinico Tor Vergata; di qui la violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti in relazione alla procedura di accesso alla categoria superiore per cui è causa.

Il signor Marco Orteni , dipendente di ruolo della Fondazione PTV, ha presentato domanda per partecipare alla progressione verticale di cui al citato Allegato A.

Anche per questo la odierna OS ricorrente ha chiesto di avere accesso alla “Pianta organica del personale in forza presso il Policlinico Tor Vergata comprensivo sia del personale della Fondazione, sia di quello AOU, che di quello universitario strutturato presso il citato Policlinico ex DPR 761/79 con indicazione delle rispettive anzianità di servizio” e, quindi, del a) Personale dipendente della AOU Tor Vergata con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio; b) Personale dipendente della Fondazione PTV con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio; c) Personale dipendente

esaminatrici, ammessi i candidati allo svolgimento della selezione, convocati alla prova orale e valutati i rispettivi titoli con attribuzione dei relativi punteggi e formata la graduatoria di merito dei candidati e i vincitori delle procedure selettive non saranno soggetti al periodo di prova.

Considerata l'estrema celerità che l'Amministrazione intende imprimere alla procedura di progressione verticale, l'emananda sentenza di merito sarà emessa a prove già espletate e, dunque, non sarà utile a soddisfare la fondamentale occasione di carriera e l'interesse sia del signor Marco Orteni, sia omogeneo di tutti gli altri candidati che hanno presentato domanda i cui interessi sono fatti valere dalla CISL FP e che appartengono al comparto sanità pubblica.

Pertanto, se non viene concesso, nell'immediato, idoneo provvedimento interinale, la prospettiva di carriera omogenea dei candidati dipendenti di ruolo della Fondazione PTV che hanno presentato domanda, tra cui quella dell'odierno ricorrente signor. signor Marco Orteni, sarebbe concretamente, gravemente ed irrimediabilmente pregiudicata dall'inserimento in graduatoria, quali vincitori, di candidati che non appartengono ai ruoli della Fondazione Policlinico Tor Vergata e che si gioverebbero, senza averne alcun titolo, con pregiudizio immediato e grave dei ricorrenti, di una procedura eccezionale semplificata che dovrebbe essere riservata solo ai dipendenti del comparto sanità pubblica dipendenti della Fondazione PTV medesima.

Peraltro, il d.lgs. 75/2017 prevede che *“l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001”*, onde questa previsione chiarisce che laddove un ente utilizzi l'autonoma procedura *de qua* “consuma” parte del complesso dei posti che sarebbe possibile ricoprire con la progressione verticale a regime, in applicazione del successivo

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sarebbero pregiudicati anche i dipendenti di ruolo della AOU Tor Vergata e dell'Università strutturati presso il PTV medesimo ai sensi del DPR 761/79 perchè il loro contratto di assunzione stipulato *medio tempore* sarebbe nullo.

Inoltre, sarebbe pregiudicato anche il buon andamento della PA in quanto sarebbe configurabile lesione dell'affidamento dei concorrenti con conseguente responsabilità giuridico-contabile dei suoi immedesimati organici atteso che l' art. 1, co. 1, della L. 241/1990, a mente del quale "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario" e tra questi ultimi assume particolare rilievo quello della legittima aspettativa del privato davanti al pubblico potere. E danno erariale per distrazione di fondi pubblici dalle finalità alle quali sono destinati.

La PA ha il dovere di non cagionare danni ingiusti e il dato obiettivo della denunciata illegittimità dell'azione amministrativa, quale si evince dai motivi di gravame dell'odierno ricorso, integra *ex se* l'illiceità della condotta, come evidenziato da consolidato orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa

Al fine di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. ed evitare una catena di pregiudizi imminenti, concreti, gravi, incommensurabili ed irreversibili sia a tutela dell'interesse del ricorrente, signor Marco Ortenzi, sia a tutela dell'interesse omogeneo di tutta la categoria dei dipendenti del comparto Sanità Pubblica che partecipano alla progressione verticale per cui è causa (e nel cui interesse omogeneo

agisce la CISL FP), sia per i candidati appartenenti al comparto Istruzione e Ricerca che hanno presentato analoga domanda di partecipazione, un intervento cautelare immediato.

Gli odierni ricorrenti ritengono che, in via cautelare immediata, al fine di garantire un assestamento provvisorio della lite fino alla sentenza di merito idoneo ad evitare pregiudizi gravi e irreparabili durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso, che la misura cautelare, secondo le circostanze, più idonea, sia quella che la partecipazione dei candidati appartenenti al personale inquadrato nel comparto Istruzione e Ricerca alla progressione per cui è causa sia ammessa dal Policlinico Tor Vergata con riserva.

Tale misura non inciderebbe sulle scelte dell'Amministrazione resistente e, peraltro, verrebbe a tutelare non solo, ovviamente, l'interesse dei ricorrenti, ma, volendo operare le dovute comparazioni, anche l'interesse dell'Amministrazione, sotteso allo svolgimento della procedura e utile per il servizio pubblico.

I ricorrenti, comunque, si rimettono a codesto Ill.mo TAR per ogni altra diversa misura cautelare idonea che verrà ritenuta di giustizia.

~~*~*~*~*~*~*~*~*

Tutto ciò premesso e ritenuto e con espressa riserva di ogni ulteriore ragione e azione, i ricorrenti, rappresentati e difesi come indicato in epigrafe, chiedono il Tribunale Amministrativo Regionale Ill.mo voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **In via preliminare e cautelare:** ammettere con riserva i candidati del personale inquadrato nel comparto Istruzione e Ricerca che hanno presentato domanda di partecipazione alla progressione verticale per cui è causa e/o adottare ogni altro provvedimento cautelare ritenuto più idoneo al caso concreto che verrà ritenuto di giustizia;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e annullare i provvedimenti impugnati *in parte qua*, con ogni consequenziale effetto.

- **in via istruttoria:** chiedere alla Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del suo legale rappresentante p.t., di depositare in segreteria, nei termini e nei modi ritenuti opportuni, tutti gli atti della progressione verticale per cui è causa, nessuno escluso, compreso elenco dei candidati partecipanti alla procedura medesima con relativi nominativi distinguendo i medesimi in base al comparto di appartenenza (comparto Istruzione e ricerca e comparto sanità pubblica) e rispettive anzianità di servizio. All'esito disporre, se ritenuto necessario, stante l'elevato numero delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami.

In ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Si depositano oltre ai provvedimenti impugnati, i n.43 documenti soprarichiamati, così come analiticamente indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Si attesta che l'importo del contributo unificato ammonta a € 650,00, poiché controversia attinente a materia di assunzione nel pubblico impiego.

Per ogni comunicazione inerente il presente ricorso, si indica oltre al domicilio eletto, il numero di fax 06.3202891, la mail r.decamelis@studiolegaledecamelis.it e la pec raffaelladecamelis@ordineavvocatiroma.org.

Roma, li 03.08.2022

(avv. Raffaella de Camelis)

STUDIO LEGALE DE CAMELIS
avv. Raffaella de Camelis
00196 ROMA – via D. A. Azuni n.9
Tel. 06.3200093 – fax. 06.3202891
r.decamelis@studiolegaledecamelis.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZIONE III quater

n.r.g. 9876/2022

RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI

per

la **CISL Funzione Pubblica ROMA CAPITALE E RIETI** con sede in Roma, Via Ferruccio, 9, cod. fisc. 97179040585, PEC cislfpromacapitalerieti@pec.it, in persona del suo Segretario Generale p.t. [REDACTED]

[REDACTED]
il signor **ORTENZI MARCO**, [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Raffaella de Camelis (cod. fisc. DCMRFL63S60H501V e pec raffaelladecamelis@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via D.A. Azuni, 9 fax 063202891

-Ricorrenti

contro

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, in persona del legale rappresentante p.t., cod.fisc. 97503840585, pec protocollo@ptvonline.postecert.it, con sede in Roma viale Oxford, 81

-Resistente

nonchè nei confronti, **nella qualità di controinteressato**,

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0024192/2022 con data: 19/10/2022 14:41:58
PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0013238/2023 con data: 16/06/2023 16:40:11

del signor FONTANA FABIO del personale del ruolo sanitario inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata,

[REDACTED]

[REDACTED]

nel giudizio n.r.g. 9876/2022 avente ad oggetto

l'annullamento in parte qua

previa concessione di idonea misura cautelare

- della Deliberazione n. 723 dell'11.07.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto " Indizione di selezioni interne, per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza, del personale a tempo indeterminato del Comparto inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata e della Fondazione Policlinico Tor Vergata o dipendente dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e strutturato ai sensi del DPR 761/79 e s.m.i." e dei n. 3 allegati A), B) e C) aventi ad oggetto

ALLEGATO A) : " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 13 unità di personale del ruolo sanitario del comparto (profili COD. A)";

ALLEGATO B): " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 4 unità di personale del ruolo tecnico del comparto (profili COD. B)";

ALLEGATO C) "Avviso di selezione interna per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente

superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 25 unità di personale del ruolo amministrativo del comparto (profilo COD. C)

- **e di ogni altro presupposto**, ivi compresa la Deliberazione n. 481 del 09.05.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale del personale del comparto", **connesso e consequenziale anche non cognito**.

~~*~*

FATTO

Il 4 agosto 2022 gli odierni ricorrenti hanno notificato il ricorso n.r.g. 9876/2022 e il medesimo è stato iscritto a ruolo il 31 agosto 2022, assegnato alla Sez. III Quater con fissazione camera di consiglio per la discussione della misura cautelare richiesta al 12 settembre 2022.

La CISL FP Roma Capitale e Rieti e il signor Marco Orteni si riportano integralmente a quanto dedotto nel citato ricorso giurisdizionale n.r.g. 9876/2022, da intendersi nel presente atto integralmente riportato e trascritto.

Si rammenta che nel III motivo del citato ricorso n.r.g. 9876/2022, gli odierni ricorrenti hanno evidenziato che:

"Con la impugnata delibera n. 723 dell'11 luglio 2022 vengono bandite tre distinte progressioni verticali.

In particolare, si fa riferimento a quella di cui ALLEGATO A) : " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 13 unità di personale del ruolo sanitario del comparto (profili COD. A)".

La selezione interna è per la copertura di 13 unità di personale nella categoria "Ds del CCNL Comparto sanità pubblica" o "IX fascia del CCNL Comparto Università Istruzione e Ricerca".

Il Bando prevede tra i requisiti di ammissione (art. 2) "esperienza quinquennale nel profilo categoria D in aziende/enti del SSN" e la valutazione, con attribuzione dei relativi

punteggi, dei risultati individuali dell'ultimo triennio, prova orale e punteggio titoli (art. 6).

Nel punteggio titoli (40 punti), il "periodo di servizio" è valutato con punteggio massimo di 20 punti; con "valutazione dei servizi resi dai candidati in ragione mensile della frazione di anno, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 ovvero frazioni superiori ai 15 giorni (maggiore o uguale a 16 gg)".

Il Bando non indica i criteri di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi per anno o frazione di anno e sul punto si configura il vizio di omessa o insufficiente motivazione.

La procedura, come più volte dedotto, è aperta a tutto il personale e, quindi, al personale dipendente della AOU Tor Vergata, al personale dipendente della Fondazione PTV e al personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 .

Certo è che maggiore sarà l'anzianità di servizio, maggiore sarà il punteggio attribuito ai partecipanti.

E i dipendenti della AOU Tor Vergata e il personale strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 hanno sicuramente una maggiore anzianità di servizio rispetto ai dipendenti della Fondazione Policlinico Tor Vergata; di qui la violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti in relazione alla procedura di accesso alla categoria superiore per cui è causa.

Il signor Marco Ortenzi, dipendente di ruolo della Fondazione PTV, ha presentato domanda per partecipare alla progressione verticale di cui al citato Allegato A.

Come dedotto in ricorso, il 18 luglio 2022 la odierna O.S. ricorrente ha chiesto di avere accesso, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e dell'art. 5, comma 1 del D.lgs 33/2013 alla "Pianta organica del personale in forza presso il Policlinico Tor Vergata comprensivo sia del personale della Fondazione, sia di quello AOU, che di quello universitario strutturato presso il citato Policlinico ex DPR 761/79 con indicazione delle rispettive anzianità di servizio" e, quindi, del a) Personale dipendente della AOU Tor Vergata con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio; b) Personale dipendente della Fondazione PTV con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio; c) Personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 con indicazione nominativi, inquadramento e anzianità di servizio.

Ciò al fine di evidenziare la disparità di trattamento e la discriminazione del Bando tra il personale della Fondazione PTV, come l'odierno ricorrente signor Marco Ortenzi e il personale della AOU Tor Vergata e del personale strutturato ex DPR 761/79 che ha

certamente un'anzianità di servizio antecedente al 01.07.2008 ed è, pertanto, palesemente avvantaggiato sin dai punti di partenza dalle previsioni del Bando.

Tali atti sono stati consegnati ai ricorrenti solo il 1° settembre 2022 e, quindi, dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso n.r.g. 9876/2022.

In particolare, la Fondazione PTV, con nota prot. 19403/2022 ha trasmesso la seguente documentazione:

- report anomizzato del personale dipendente della AOU Policlinico Tor Vergata alla data del 30.06.2022 completo dei dati relativi all'inquadramento e della relativa anzianità di servizio;
- report anomizzato del personale dipendente della Fondazione Policlinico Tor Vergata alla data del 30.06.2022 completo dei dati relativi all'inquadramento e della relativa anzianità di servizio;
- report anomizzato del personale dipendente dell'Università Tor Vergata, strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979, alla data del 30.06.2022 completo dei dati relativi all'inquadramento e della relativa anzianità di servizio.

L'esperito accesso e l'esame della documentazione rimessa hanno confermato che, come già dedotto, il personale dipendente della Fondazione PTV, come l'odierno ricorrente Marco Orteni, è sicuramente svantaggiato nelle procedure concorsuali verticali bandite dall'Amministrazione con gli atti impugnati rispetto al personale dipendente della AOU Tor Vergata e del personale universitario strutturato ex DPR 761/79 che, come risulta documentalmente, ha sicuramente una anzianità di servizio antecedente al 01.07.2008 ed è, pertanto, palesemente avvantaggiato sin dai punti di partenza dalle previsioni del Bando.

Tutto ciò premesso e confermando i motivi prospettati con il ricorso giurisdizionale n.r.g. 9876/2022, si evidenzia che l'esperito accesso conferma l'illegittimità degli atti in epigrafe indicati impugnati con il ricorso n.r.g. 9876/2022, in base ai seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/1990, ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE E ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78 IN MATERIA DI PARITA' DI TRATTAMENTO

ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISCRIMINAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA FONDAZIONE PTV RISPETTO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA AOU TOR VERGATA E DEL PERSONALE STRUTTURATO EX DPR 761/79.

Come già dedotto nel III motivo di ricorso n.r.g. 9876/2022, nell'impugnativa in parte qua del Bando Allegato A alla Delibera n. 723 dell'11 luglio 2022 relativo a "*Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 13 unità di personale del ruolo sanitario del comparto (profili COD. A)*", è previsto (art. 2) tra i requisiti di ammissione l' "*esperienza quinquennale nel profilo categoria D in aziende/enti del SSN*" e la valutazione, con attribuzione dei relativi punteggi, dei risultati individuali dell'ultimo triennio, prova orale e punteggio titoli (art. 6). Nel punteggio titoli (40 punti), il "periodo di servizio" è valutato con punteggio massimo di 20 punti; con "*valutazione dei servizi resi dai candidati in ragione mensile della frazione di anno, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 ovvero frazioni superiori ai 15 giorni (maggiore o uguale a 16 gg)*".

Il Bando non indica i criteri di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi per anno o frazione di anno e sul punto nel ricorso n.r.g. 9876/2022 si è già configurato il vizio di omessa o insufficiente motivazione.

Si rammenta che la procedura per cui è causa è aperta indistintamente al personale dipendente della AOU Tor Vergata, al personale dipendente della Fondazione PTV e al personale dipendente dell'Università Tor Vergata strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979.

Nel III motivo di ricorso n.r.g. 9876/2022 gli odierni ricorrenti hanno dedotto che i dipendenti della AOU Tor Vergata e il personale strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979 hanno sicuramente una maggiore anzianità di servizio rispetto ai dipendenti della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

Tale argomentazione difensiva ha trovato conferma documentale negli atti consegnati dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata il 1° settembre 2022 a seguito dell'esperito accesso ex L. 241/90.

In particolare:

- dal report anomizzato del personale dipendente della AOU Policlinico Tor Vergata alla data del 30.06.2022 completo dei dati relativi all'inquadramento e della relativa anzianità di servizio, si evince che **il personale dipendente della AOU Policlinico Tor Vergata ha un'anzianità di servizio antecedente al 1 luglio 2008**, tranne pochissimi dipendenti che hanno un'anzianità successiva a detto periodo perché assunti in esito a procedure concorsuali avviate prima dell'entrata in funzione della Fondazione PTV;
- dal report anomizzato del personale dipendente della Fondazione Policlinico Tor Vergata alla data del 30.06.2022 completo dei dati relativi all'inquadramento e della relativa anzianità di servizio si evince che **il personale dipendente della Fondazione Policlinico Tor Vergata ha un'anzianità di servizio successiva al 1° luglio 2008**;

- report anomizzato del personale dipendente dell'Università Tor Vergata, strutturato presso il PTV ai sensi del DPR n. 761 del 1979, alla data del 30.06.2022 completo dei dati relativi all'inquadramento e della relativa anzianità di servizio si evince che tutto il personale universitario è stato assunto in data antecedente al 01.07.2008, ad eccezione di un solo dipendente strutturato presso il PTV con decorrenza dal 25.01.2016.

Tali documenti confermano che il personale dipendente della AOU Policlinico Tor Vergata e quello universitario strutturato presso il PTV ex DPR 761/79 sono palesemente avvantaggiati sin dai punti di partenza nella progressione verticale per cui è causa, in quanto in possesso di una maggiore anzianità di servizio rispetto al personale della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

La documentazione acquisita a seguito dell'esperito accesso evidenzia che la Fondazione Policlinico Tor Vergata, con la deliberazione DG n. 723/2022 viola anche la regola generale di cui all'**art. 1 della L. 241/90** secondo cui *"l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*, nonché la previsione di cui all'**articolo 97 della Costituzione** secondo cui *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*.

E anche del principio della par condicio tra i concorrenti che, come noto, è il riflesso oltre che del principio di imparzialità, anche del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost; principi che devono guidare l'azione amministrativa sotto ogni profilo.

Si palesa anche la violazione delle norme di rango europeo che impongono il rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

In particolare, la **Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000** prevede *"un quadro*

generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" e legittima la disparità di trattamento tra dipendenti in base all'età o all'anzianità di servizio solo *"laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari"*.

Sul punto, codesto Ill.mo TAR Lazio, nella Sentenza n. 8328 del 13.07.2021 ha precisato che *"sussiste "discriminazione" vietata dalla Direttiva 2000/78/CE "quanto sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga"*.

Ebbene, nel caso che occupa, la platea dei lavoratori dipendenti della Fondazione PTV, in possesso di una minore anzianità di servizio, è trattata meno favorevolmente della platea di quelli dipendenti della AOU Tor Vergata e di quelli universitari strutturati ex DPR 761/79, i quali sono avvantaggiati sin dai punti di partenza nella progressione verticale per cui è causa.

Di qui l'interesse e la necessità, a tutela sia dell'interesse personale, concreto e attuale del signor Marco Orteni, che dell'interesse omogeneo del personale del comparto del SSR rappresentato dalla CISL FP e che rientra nelle previsioni di cui all'Allegato A), di proporre i presenti motivi aggiunti.

000

P.Q.M.

e con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti e con ogni ulteriore ragione e azione i ricorrenti chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Accogliere il ricorso n.r.g. 9876/2022 e i presenti motivi aggiunti e annullare in parte qua gli atti impugnati con ogni consequenziale effetto.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Si depositano quali documenti sopravvenuti e successivi alla data di notifica del ricorso in aggiunta ai n. 43 documenti già in atti;

44. Nota priva di allegati della Fondazione PTV prot. n. 0019403/2022 del 10 agosto 2022;

45. PEC del 31 agosto 2022 dell'avv. Raffaella de Camelis al Policlinico Tor Vergata;

46. PEC del 1° settembre 2022 della Fondazione PTV – Ufficio Risorse Umane con relativi allegati.

Si attesta che il presente ricorso per “motivi aggiunti propri” prospetta censure nuove avverso gli stessi atti impugnati con il ricorso n.r.g. 9876/2022 in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti ai ricorrenti al momento della proposizione del ricorso medesimo in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati onde è esente dal pagamento del contributo unificato (come pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte si veda *ex multis* 25407 del 26.08.2022)

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio, oltre che nel domicilio eletto, anche al seguente numero di fax 06/3202891 e e.mail r.recameli@studiologaledecamelis.it.

Roma, li 08.09.2022

(avv. Raffaella de Camelis)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9876 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cisl Funzione Pubblica Roma Capitale e Rieti, , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Marco Ortenzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaella De Camelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza e Anna Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernardo n. 101;

nei confronti

Fabio Fontana, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, previa concessione di idonea misura cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 723 dell'11.07.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto " Indizione di selezioni interne, per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza, del personale a tempo indeterminato del Comparto inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata e della Fondazione Policlinico Tor Vergata o dipendente dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e strutturato ai sensi del DPR 761/79 e s.m.i." e dei n. 3 allegati A), B) e C) aventi ad oggetto

ALLEGATO A) : " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 13 unità di personale del ruolo sanitario del comparto (profili COD. A)";

ALLEGATO B): " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 4 unità di personale del ruolo tecnico del comparto (profili COD. B)";

ALLEGATO C) "Avviso di selezione interna per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 25 unità di personale del ruolo amministrativo del comparto (profilo COD. C)

- e di ogni altro presupposto, ivi compresa la Deliberazione n. 481 del 09.05.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale del personale del comparto", connesso e consequenziale anche non cognito.

per quanto riguarda i motivi aggiunti del'8/9/2022:

- della Deliberazione n. 723 dell'11.07.2022 del Direttore Generale della

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto " Indizione di selezioni interne, per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza, del personale a tempo indeterminato del Comparto inquadrato nei ruoli della AOU Policlinico Tor Vergata e della Fondazione Policlinico Tor Vergata o dipendente dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e strutturato ai sensi del DPR 761/79 e s.m.i." e dei n. 3 allegati A), B) e C) aventi ad oggetto

ALLEGATO A) : " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 13 unità di personale del ruolo sanitario del comparto (profili COD. A)";

ALLEGATO B): " Avviso di selezioni interne per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 4 unità di personale del ruolo tecnico del comparto (profili COD. B)";

ALLEGATO C) "Avviso di selezione interna per titoli e colloquio, finalizzate alla progressione verticale nella categoria/Fascia AOU e profilo professionale immediatamente superiori rispetto a quelle di appartenenza di n. 25 unità di personale del ruolo amministrativo del comparto (profilo COD. C)

- e di ogni altro presupposto, ivi compresa la Deliberazione n. 481 del 09.05.2022 del Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale del personale del comparto", connesso e consequenziale anche non cognito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, quanto al danno, che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui trattasi è venuto in scadenza alla data del 31.7.2002 e, pertanto, in data antecedente alla notifica e al deposito del ricorso di cui trattasi;

Considerato, quanto al *fumus boni juris*, che il ricorso, sulla base della valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, appare destituito di fondamento in quanto:

- quanto alla posizione del ricorrente singolo, coglie nel segno l'eccezione di difetto di interesse per le procedure diverse da quella per la quale lo stesso ha presentato domanda di partecipazione, ossia i bandi di cui agli allegati B e C;
- quanto alla posizione del sindacato, si rileva che le associazioni sindacali sono legittimate a stare in giudizio, in qualità di ricorrenti, solo nei casi in cui ad essere lamentata sia la lesione di un interesse omogeneo e comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni antitetiche;
- l'esigenza di adottare un regolamento unico e di prevedere procedure finalizzate alle progressioni verticali rivolte a tutto il personale in servizio presso il PTV è discesa dalla necessità di garantire a quest'ultimo, globalmente inteso anche se afferente a comparti distinti di contrattazione, la stessa opportunità di partecipazione allo specifico percorso di carriera verticale, da attuarsi mediante un'unica procedura selettiva;

- secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;
- stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionali della Fondazione PTV, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;
- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimatate;

- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alle procedure selettive di cui trattasi;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la parte ricorrente dovrà inviare all'Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
 - 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
 - 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).
- Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la parte ricorrente dovrà depositarlo in giudizio; Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge l'istanza cautelare

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in

motivazione, con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell'amministrazione, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

1	Nominativo
2	ABBATINI Valentina
3	AGNELLI Elisa
4	AGNOLI SERENA
5	ALCINI Francesca Romana
6	ALESSANDRINI Fiamma
7	ALESSI Tiziana
8	ALTIERI Sara
9	ANIELLO Lucia
10	ANZINI Pasqualina
11	ARACRI Angelo Mario
12	ASCENZI Cristina
13	AVALLONE Antonella
14	BABUSCIO Gabriella
15	BARBONE Marianna
16	BARRACCHINI Annalisa
17	BARTOLINI Alessia
18	BELLO Maria
19	BENEDETTI Vincenzo
20	BERTINELLI Emanuela
21	BIELLI Stefano
22	BITTI Floriana
23	BOMBELLI Norma
24	BONARDI Enrica
25	BOUMIS Michele
26	BRUNETTI Manila
27	BRUNI Silvia
28	BUSCATO Elettra
29	BUZZI Francesco
30	CALVITTI Alfonso
31	CAMPANELLO Sara
32	CANESCHI Giorgia
33	CANESCHI Giorgia (op.tec.Bs)
34	CAPRARA Sandra
35	CARIDI Emanuela
36	CARNEVALE Angelica
37	CARRUBA Emanuela
38	CASINELLI ANDREA
39	CATAPANO Alessandro
40	CATARCI Giordano
41	CERRETO Fabrizio
42	CHERUBINI Stefania
43	CHIARELLO Sonia
44	CIANCIARUSO Alessia
45	CIOCCARI Federica
46	CIUFFA Loredana
47	COCOROCCHIO Stefano
48	COLAGROSSI Gianluca
49	COLANGELO Silvia
50	COLETTI Milena

51	COLOMBO Fabrizio
52	COLONNA Alessandra
53	CORDARO Carmelina Rosalia
54	COROMALDI Enrica
55	CORRADETTI Catia
56	CORVETTI Federica
57	CROCETTI Elena
58	CUCCURU MICHELA
59	CULCASI Angelo
60	CUNTI Pietro
61	D'ANNA Giovanni
62	D'AURIA Andrea Giuseppe
63	DE ANGELIS Fabio
64	DE ANGELIS Giovanni Battista
65	DE ANGELIS Orlando
66	DE FELICI Luca
67	DE GIORGI Alessio
68	DE JESUS BARBOSA M.R
69	DE MAGISTRIS Maria Daniela
70	DE PETRIS Monia
71	DE PETRIS Tiziana
72	DE ROSA Alessandra
73	DEL PAPA Luciano
74	DEL SIGNORE Valentina
75	DESEIRA Marco
76	DI BERNARDO Roberto
77	DI CARLO Stefano
78	DI CENSO Maria Donata
79	DI GIACOBBE Maurizio
80	DI GIAMBERARDINO Marco
81	DI GIROLAMO Luca
82	DI LELIO Andrea
83	DI PALMA Alessandro
84	DIVONA Mariadomenica
85	DONZELLI Concettina
86	D'ORAZI Carlo
87	D'ORAZI Marco
88	EMILI Katia
89	EMION Ingrid
90	FALCONI Maria Grazia
91	FANICCHIA Emiliano
92	FARINA Massimiliano
93	FELICI Antonella
94	FERRAZZA Andrea
95	FIOCCO Catia
96	FIORINI Jacopo
97	FONTANA Fabio
98	FORTINI Francesca
99	FRANCHETTI Andrea
100	FRANCIOSI Emanuela

101	FRANZINI Alessio
102	FRANZO' Letizia
103	FREZZATO Sonia
104	GAGLIANO Vincenzo
105	GALLIZZI Domenico
106	GATTELLARO Rosaria
107	GENTILI Valentina
108	GIACOBBE Antonia
109	GIORGI Maria Grazia
110	GIZZI Adriana
111	GRAZIANI Rosella
112	GRECO Chiara
113	GROSSI Glenda
114	GUZZO Angela Rita
115	IANNILLI Ilaria
116	ILLUMINATI Sara
117	IMOLETTI Domenico
118	INFANTE Angela (op.tec.Bs)
119	INNAMORATI Roberta
120	LEONE Chiara
121	LETO Maria
122	LIJOI Fabio
123	LIMITI Massimo
124	LOMBARDI Massimiliano
125	LONGO Cristiana
126	LONGO Maria Concetta
127	LONGO Sara
128	LUFFARELLI (inf)
129	LUFFARELLI Alessandra
130	LUPI Loredana
131	LUPI Nadia
132	MAGLIOCCHETTI Federica
133	MAIUOLO Elisabetta
134	MANCINELLI Stefano
135	MANCINI Silvia
136	MANDARANO Antonia
137	MANGIA Rosanna
138	MANTINI Alessandra
139	MARACCHIONI (inf)
140	MARACCHIONI Marta
141	MARAONE Sarah
142	MARCUCCILLI Fabbio
143	MARINI Luigi
144	MARZELLA Manuela
145	MARZETTI Manuela
146	MARZILLI Michela
147	MASSARA Federica
148	MASTRONARDI Cinzia
149	MASTRONARDI Laura
150	MATTAIOLI Claudia

151	MATTEI Maurizio
152	MATTIONI Giuliano
153	MATTONELLI Cristiana
154	MAURO Giuseppina
155	MAVIGLIA Anna Lisa
156	MICCICHE' Silvia
157	MICOZZI Roberta
158	MILANO Michela
159	MINAUDA Roberto
160	MOLINARI Laura
161	MONACO Cecilia
162	MONNI Maria Antonietta
163	MORREALE Manuela
164	MOSCA Nella
165	MOSCATO Carmelo
166	MOSCONI Debora
167	MOTTOLA Luciano
168	MURACA Simona
169	NARDECCHIA Elisa
170	NARDI Fabiola
171	NATALE Antonella
172	NEGRI Sofia
173	NERI Simona
174	NOBILI Deborah
175	NOCILLI Luisa
176	NORANDINI Roberta
177	NOTARANGELI Gaetano Maria
178	ODDI Patrizia
179	OLIVA Angelo
180	ORAZIETTI Roberto
181	PAGLIARA Roberta
182	PAGLIARANI Giorgia
183	PALUMBO Roberta
184	PAOLELLI Teresa
185	PAOLETTI Daniela
186	PAPACCIOLI Giuseppe
187	PAPAMARENGHI Katia
188	PATANIA Angelo
189	PATARCA Paolo
190	PATARINI Barbara
191	PATRIZI Toni
192	PELLICIONI Marco
193	PICCHI Ivano
194	PICCOLELLI Daniele
195	PIERVIRGILI Maria Francesca
196	PIETRACATELLA Manuel
197	PIETRANGELI BERNABEI Nadia
198	PINTO Brigida
199	PIRAS Elena
200	POLLASTRI Sergio

201	POMPEI Patrizia
202	PONZIANI Daniele
203	PREZIUSO Giuseppe
204	PRIORI Francesco
205	PROIETTI Antonella
206	PROIETTI Davide
207	PROSPERI Duccio
208	PUCCI Barbara
209	PUNIELLO Roberta
210	QUATTROCCHI Ludovica
211	RAFFA Fabiola
212	RAMAZZOTTI Alessandra
213	RAMINI Sabrina
214	RAVIZZA Erika
215	RAZZA Rosaria
216	REALI Loredana
217	RECCHIA Loretta
218	RENZI Stefania
219	RICCI Massimiliano
220	ROMELLI Barbara
221	ROMI Barbara
222	RONCI Alessandra
223	RONDINARA Antonella
224	ROSA Federica
225	ROSSELLO Claudia
226	SABATINO Loredana
227	SALVATORE Fabrizio
228	SANTANDREA Annamaria
229	SANTARELLI Federico
230	SANTI Stefania
231	SANTINELLI Simone
232	SCALERA Elvira
233	SCARNECCHIA Elisa
234	SFORZA Ombretta
235	SIBILIA Mezia
236	SIMONETTI Giuseppina
237	SORRENTINO Annamaria
238	SPANO' Alessandra
239	SPINELLI Stefania
240	STEFALANI Daniela
241	STURBA Alessandra
242	TAGLIANETTI Vincenzo
243	TAGLIERI Claudia
244	TARABORELLI Linda
245	TEDESCHI Maria Laura
246	TIBERTI Nicola
247	TIRINO Angela
248	TOCCINI Sara
249	TOMASIELLO Sara
250	TOMASSONI Daniele

251	TOPI Linda
252	TRAMENTOZZI Mario
253	TRANI Martina
254	TRAPASSO Rossella
255	TRIGGIANO Vincenzo
256	VALLARIO Ivana
257	VARCHETTA Celestino
258	VARCHETTA Salvatore
259	VARESANO Silvia
260	VENDETTI Maria Elena
261	VENTURINI Luca
262	VERTICCHIO Serenella
263	VINCENZI Emanuele
264	YOSHIKAWA Rie Eleonora
265	ZAGHINI Francesco
266	ZAMPINI Claudia
267	ZILLI Antonella
268	ZOINA Patrizia
269	ZORDAN Siria